



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 6 giugno 2016

N. 138

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 779 del 20 febbraio 2015 – modifica.

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di giugno in Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in seduta straordinaria di 2^a convocazione e in sessione pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 31 consiglieri e assenti 2.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta		X
8) Di Giovanni Marco Filippo	X	
9) Di Iorio Alessio	X	
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania	X	
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego	X	

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro	X	
21) Melideo Roberto	X	
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico	X	
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Gessica		X
29) Sablone Renata	X	
30) Tacconelli Donato	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto – Sindaco	X	

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco	X	
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore	X	
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore	X	
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore		X
LUISE	Valentina	Assessore		X
SALUTE	Maria Rita	Assessore	X	
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 6 giugno 2016

Delibera n. 138

**OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 779 del 20 febbraio 2015.
Modifica.**

Il Presidente dott. Liberato ACETO pone in discussione la proposta di delibera di cui all'oggetto:

La parola all'Assessore Salute per l'illustrazione, prego.

ASS. SALUTE:

Buongiorno a tutti. Su questo partito di Delibera voi saprete certamente che nella passata consiliatura è stato approvato un Regolamento che oggi consente di gestire l'emergenza abitativa in base a criteri oggettivi.

Con ciò si è consentito in maniera massima che le assegnazioni vengono fatte al di là di qualsiasi intento discrezionale.

Se nonché già in fase di prima applicazione e poi oggi con la necessità di procedere come da Regolamento ad un aggiornamento della graduatoria, si sono verificate delle incongruenze che hanno portato l'ufficio a determinare alcune modifiche al Regolamento già in atto, così come già è stato fatto in sede di Commissione consiliare.

La richiesta di questo partito di Delibera porta il Regolamento nelle parti in grassetto per quanto riguarda le richieste di modifica, ad esempio c'è all'Art. 3 del Regolamento un'incongruenza che comporta la necessità di riproporre la domanda, perché la domanda di chi ha chiesto di essere inserito nella graduatoria di emergenza avrebbe una scadenza annuale.

Questo però poi è in contraddizione con il paragrafo relativo alla formazione ed aggiornamento della graduatoria in base al quale, invece, le domande in graduatoria hanno loro validità e possono essere migliorate laddove il cittadino chiede l'applicazione di condizioni più favorevoli.

A questo punto quindi è naturale che le due previsioni insieme siano tra di loro contraddittorie, quindi si propone come modifica quella che viene enucleata sotto il paragrafo "validità della domanda" in base alla quale quindi le domande di assegnazione possono essere presentate in ogni tempo dai cittadini, anagraficamente residenti nel Comune di Chieti da almeno un anno.

Con ciò quindi evitando per il cittadino il dispendio di tempo per dover rifare la domanda che poi non sarebbe neanche in corrispondenza con quanto previsto successivamente al paragrafo "formazione ed aggiornamento della graduatoria".

Altra incongruenza si era verificata per quanto riguarda il criterio da applicare al momento dei soggetti che avessero parità di punteggio, quindi siccome nel precedente Regolamento venivano indicati dei criteri generici e come tali non applicabili si propone come modifica di scegliere il criterio del sorteggio, così come già è stato fatto in sede di graduatoria precedente.

Anche per quanto riguarda l'aggiornamento non sarà più trimestrale ma semestrale, e questo comporterà una maggiore risposta alla cittadinanza per il resto si tratta solo delle

aggiunte di carattere formale come ad esempio quella della risoluzione anticipata del contratto per cui perde il diritto chi non occupi stabilmente l'abitazione entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di assegnazione, o altre ma che sono di carattere strettamente formale che ripropongono quello che viene detto nella Legge 96/'96.

Quindi chiedo al Consiglio di esprimersi con il voto.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Dott.ssa Salute. Chiedo ai Consiglieri di prendere posto, apriamo la discussione sul punto all'O.d.G., chi è interessato lo può fare prenotandosi.

Ci sono interventi? Prego Consigliere Marzoli.

MARZOLI:

Grazie. Questa Delibera sta passando con poca attenzione perché probabilmente si è proiettati al prossimo punto, anche se è stata discussa in Commissione e credo che dopo anni e cronaca che ha portato all'attenzione della nostra città la questione case popolari, una sofferenza per tutti, per la comunità e delle difficoltà oggettive che non ci hanno permesso di svolgere come istituzione credo nel migliore dei modi quello che doveva essere il nostro ruolo in uno dei temi più delicati che riguardano le persone.

Perché avere la sicurezza di un'abitazione credo sia uno dei diritti più importanti per una famiglia o una persona in difficoltà, credo che oggi il lavoro che stia facendo l'ufficio e l'Assessore, a cui vanno anche i miei complimenti per l'attenzione dimostrata in questi mesi, sia un lavoro apprezzabile.

Quindi queste modifiche discusse in Commissione credo siano modifiche di buon senso che magari potranno facilitare e semplificare non solo il lavoro degli uffici comunali, ma anche la possibilità per i cittadini di poter accedere alla casa o comunque alla possibilità di essere in graduatoria per la casa.

Quindi credo, come abbiamo detto anche in Commissione, non ci saranno problemi.

Sicuramente come gruppo del PD, come Consiglieri di Minoranza continueremo a monitorare il lavoro che viene fatto dalla Giunta Comunale perché errori come quelli che sono stati fatti in passato e ferite come quelle aperte in questa città non potranno sicuramente più ripetersi. Grazie.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Marzoli. Ci sono altri interventi? Non ci sono, chiudiamo la fase della discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono, passiamo alla votazione.

Il Presidente, quindi, pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera di cui all'oggetto e, all'esito del voto, al dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 31
votanti 25

segue n. 138

favorevoli 25 (Aceto,Argenio,Costa,Costantini,D’Arcangelo,De Lio,Di Paolo B.,Di Paolo M.,Di Pasquale,D’Ingiullo,Donatelli Ferrara,Fusilli,Marino,Marzoli,Melideo,Micomonaco,Raimondi,Rapposelli,Ricciardi,Rispoli,Russo,Tacconelli,Vitale e il Sindaco)

Astenuti 6 (Di Giovanni,Di Iorio,Febo,Giammarino,Sablone R.,Zappalorto)

Subito dopo il Presidente pone a votazione per appello nominale la immediata eseguibilità del provvedimento e, all’esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 31

votanti 27

favorevoli 27 (Aceto,Argenio,Costa,Costantini,D’Arcangelo,De Lio,Di Paolo B.,Di Paolo M.,Di Pasquale,D’Ingiullo,Donatelli Febo,Ferrara,Fusilli,Giammarino,Marino,Marzoli,Melideo,Micomonaco,Raimondi,Rapposelli,Ricciardi Rispoli,Russo,Tacconelli,Vitale e il Sindaco)

Astenuti 4 (Di Giovanni,Di Iorio,Sablone R.,Zappalorto)

La delibera approvata, quindi, è la seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 779 del 20.2.2015 è stato approvato il “Regolamento per la definizione delle norme procedurali e dei criteri da adottare per l’utilizzo della riserva di alloggi ER come previsto dall’art. 15 L.R. 96/96 e smi, per situazioni di emergenza abitativa e per l’assegnazione provvisoria della casa parcheggio sotto lo standard abitativo e le case sotto lo standard abitativo”;
- in sede di applicazione si sono riscontrate incongruenze in relazione all’art. 3 tra il paragrafo “validità delle domande” e il paragrafo “formazione ed aggiornamento della graduatoria”. In particolare nel paragrafo “validità delle domande” è scritto che

segue n. 138

le domande si intendono valide per un periodo di anni 1 (uno) decorrente dalla data di acquisizione al protocollo del Comune di Chieti e che in caso di mancata conferma per l'anno successivo, da depositarsi entro gli ultimi trenta giorni di valenza della domanda presentata, la stessa verrà archiviata. Nel successivo paragrafo "formazione ed aggiornamento delle graduatorie" è, invece, stabilito che la graduatoria ha validità sino all'aggiornamento della medesima e che la modifica di tale graduatoria può avvenire sia per effetto di nuove domande sia per domande già collocate in graduatoria i cui richiedenti abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli a seguito di mutamenti intervenuti nelle rispettive situazioni;

- che alcune disposizioni si sono rivelate inapplicabili per genericità della portata letterale, quale il secondo capoverso del paragrafo "formazione ed aggiornamento della graduatoria, laddove è stabilito che a parità di punti attribuiti provvisoriamente dalla commissione, la priorità è stabilita in base alla data dell'evento, non meglio specificato dal regolamento, ed in subordine alla data di presentazione della domanda o, se successiva, alla data di comunicazione;

Atteso che, per quanto rappresentato, si rende necessario improntare il predetto regolamento ai principi di efficienza, efficacia che verrebbero sacrificati ingiustificatamente in caso le domande avessero validità di un solo anno e dovrebbero essere riproposte dai cittadini con lungaggini procedurali sia per l'utenza che la pubblica amministrazione;

Preso atto del parere favorevole espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnico/amministrativa dal Dirigente del VI Settore, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto, altresì, che nella seduta del 28.4.2016 la VI commissione consiliare "Statuto, regolamenti, affari istituzionali e generali, decentramento e affari legali" ha concluso i lavori sulle adottande modifiche regolamentari di che trattasi, come da verbali in atti;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. a) in merito alla competenza del Consiglio Comunale;

Visti gli esiti delle votazioni;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al regolamento approvato con delibera di C.C. 779/2015 riportate in neretto nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e l'abrogazione del relativo art. 6, in quanto la fase transitoria della disciplina regolamentare è stata gestita e portata a compimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa, né diminuzione delle entrate, non ha conseguenze sulla situazione economica e finanziaria dell'Ente, né sul suo patrimonio;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

Segue n. 138

PRESIDENTE Aceto:

Possiamo passare all'ultimo punto all'O.d.G

DI IORIO:

Presidente prima di passare all'ultimo punto per fatto grave posso avere la parola?

PRESIDENTE Aceto:

Prego.

DI IORIO:

Grazie Presidente. Mi è giunta questa mattina la notizia che anche gli uffici di Equitalia molto probabilmente lasceranno la città di Chieti, io non so se sia vera la notizia o sia falsa però credo che ci sia un fondamento su questa possibile notizia, anzi dicono che molto probabilmente dal 1 di luglio ci sarà già lo spostamento presso gli uffici di Pescara di alcuni dipendenti, una parte rimarrà ancora qui fino a quando non si "aggiusteranno" i posti di lavoro giù a Pescara, perché la sede di Pescara poi si occuperà anche di tutta la provincia di Chieti.


Io spero che questa notizia non sia vera perché qui lavorano circa 30 persone all'ufficio di Equitalia proprio qui di fronte a noi, quindi adesso io mi informerò spero che lo faccia anche il Sindaco e lo vedo qui presente, perché se questa notizia fosse vera io credo che un piccolo problema soprattutto al centro cittadino di Chieti sorgerà e non sarà poco, perché 30 dipendenti in meno al centro di Chieti tra un po' si cominceranno a sentire.

Quindi questo è un fatto grave che ho voluto rendere noto al Consiglio Comunale, spero poi a tutta la città perché è un fatto grave.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie per la sua segnalazione Consigliere Di Iorio.

Adesso passiamo all'ultimo punto all'O.d.G.



138

COMUNE CHIETI
VI SETTORE – Servizio Politiche per la Casa

Cod. Fisc.00098000698

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 779 del 20 febbraio 2015: modifica.

Parere previsto dall'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss. mm. e ii

Il sottoscritto Arch. Silvana Marrocco nella sua qualità di Dirigente del VI Settore, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa sull'atto specificato in oggetto.

Chieti, lì 06/04/2016

firma

Arch. Silvana Marrocco

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME PROCEDURALI E DEI CRITERI DA ADOTTARE, PER L'UTILIZZO DELLA RISERVA DI ALLOGGI ERP COME PREVISTO DALL' ART 15 LR 96/96 e s.m.i, PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA E PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE CASE PARCHEGGIO SOTTO LO STANDARD ABITATIVO E LE CASE SOTTO LO STANDARD ABITATIVO.

Premesso che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengono assegnati mediante bando di concorso e conseguente graduatoria, i presenti criteri disciplinano le modalità attuative per l'assegnazione provvisoria di alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, nella percentuale ivi indicata calcolata sull'ammontare degli alloggi di nuova costruzione, di recupero e di risulta, annualmente disponibili per l'assegnazione alla generalità dei cittadini e su tutte le case (sotto lo standard abitativo) che si rendono libere.

L'assegnazione provvisoria di alloggi è da intendersi strumento eccezionale utilizzabile esclusivamente al verificarsi delle condizioni di emergenza abitativa.

Articolo 1- Formalizzazione calcolo aliquota 30% alloggi E.R.P.

Relativamente all'individuazione della percentuale massima del 30% sull'ammontare degli alloggi di recupero e di risulta che si rendono liberi nel corso dell'anno, finalizzati all'assegnazione provvisoria di alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale 25 ottobre 1996 n.96 e successive modificazioni ed integrazioni si procede come di seguito:

- 1 (una) assegnazione provvisoria ogni 2 (due) assegnazioni da bando;
 - Conguaglio semestrale rispetto alle abitazioni rese effettivamente disponibili nel corso dello stesso.
- Gli alloggi sotto lo standard abitativo (sia case parcheggio che alloggi E.R.P.) sono, invece, destinati nella totalità alle assegnazioni di cui all'emergenza abitativa.

Articolo 2- Istituzione, composizione, durata e funzionamento della commissione per l'emergenza abitativa

E' istituita la Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A) con le funzioni di:

- attribuire i punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nei moduli di istanza e verificate durante l'istruttoria da parte dell'ufficio Politiche della Casa;
- redigere la graduatoria provvisoria da inviare entro 7 giorni all'ufficio Politiche della Casa per l'adozione, da parte del Dirigente competente, della graduatoria definitiva.

La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:

- Dirigente Politiche della Casa con funzioni di Presidente;
- Dirigente Settore Politiche Sociali o suo delegato;
- Funzionario Politiche della Casa;

La Commissione ha carattere permanente.

La Commissione è convocata dal Presidente, si riunisce con cadenza periodica continuativa (di norma una volta ogni 15 giorni) e si considera validamente costituita con la partecipazione di 2 componenti.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nessun compenso compete alla Commissione sopra indicata, ivi compreso il segretario verbalizzante.

Art. 3 – Norme procedurali e criteri

(Validità delle domande)

Le domande di assegnazione possono essere presentate in ogni tempo dai cittadini anagraficamente residenti nel Comune di Chieti da almeno un anno.

(Contenuto delle domande)

Al fine di ottenere l'assegnazione provvisoria di un alloggio E.R.P., casa parcheggio sotto lo standard abitativo e casa E.R.P. sotto lo standard abitativo, il cittadino interessato deve compilare e sottoscrivere una domanda, utilizzando il modello tipo predisposto dall'Ufficio Politiche della casa nei modi e per gli effetti di cui al DPR n.445/00, ove dichiarati di possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e di trovarsi in una o più condizioni di emergenza abitativa. La domanda può essere supportata da relazione del Servizio Sociale, qualora il nucleo richiedente sia in carico allo stesso.

Alla domanda devono essere allegati in fotocopia tutti i documenti ritenuti utili allo scopo e riguardanti l'intero nucleo familiare che non siano detenuti da Pubbliche Amministrazioni.

La documentazione allegata alle domande può essere integrata da parte dei richiedenti ogni qualvolta si verificano nuovi eventi che possano essere ritenuti utili alla valutazione della posizione del richiedente medesimo.

(Istruttoria delle domande)

L'istruttoria delle domande pervenute viene svolta dall' Ufficio Politiche della Casa che provvede alla verifica della completezza e regolarità delle stesse.

A tal fine il predetto ufficio può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.

Nel caso in cui sussistano elementi di incertezza in ordine ai dati dichiarati o accertati, l'ufficio può chiedere i necessari chiarimenti al soggetto interessato, acquisendo ogni documentazione o elemento utile atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente, anche con eventuale audizione; può inoltre richiedere e/o compiere sopralluoghi.

Si considerano irricevibili le domande mancanti di sottoscrizione e di documento di riconoscimento in corso di validità.

Allo scopo l'ufficio può avvalersi degli accertamenti della Polizia Municipale e di relazioni del Servizio di Assistenza Sociale, ricorrendone l'opportunità.

L'istruttoria sarà, di norma, conclusa nel termine di un mese escludendo il tempo necessario per l'eventuale integrazione della domanda.

(Formazione ed aggiornamento della graduatoria)

L'ufficio Politiche della Casa con atto del Dirigente approva la graduatoria definitiva sulla base delle risultanze della Commissione.

La graduatoria ha validità sino all'aggiornamento della medesima.

A parità di punti attribuiti provvisoriamente dalla commissione, si provvederà a sorteggio in forma pubblica per individuare l'ordine di priorità ai fini delle future assegnazioni. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio on line ed è consultabile presso l'ufficio Politiche della Casa, l'A.T.E.R. e il Segretariato Sociale.

L'aggiornamento della graduatoria viene effettuato con cadenza **semestrale**, salvo il verificarsi di situazioni oggettive (calamità naturali, crollo di edificio etc) che rendano necessario lo stesso in tempi più brevi. La modifica di tale graduatoria può avvenire sia per effetto di nuove domande inoltrate all'ufficio Politiche della Casa, sia per domande già collocate in graduatoria i cui richiedenti abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli a seguito di mutamenti intervenuti nelle loro situazioni.

(Requisiti per l'inserimento in graduatoria)

- 1- Reddito annuale di tutto il nucleo richiedente conforme al limite ed ai criteri stabiliti annualmente dalla regione Abruzzo per l'accesso agli alloggi di E.R.P.
- 2- Assenza di diritti di proprietà, o altro diritto reale inerente immobili ad uso alloggiativo su tutto il territorio nazionale, da parte del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare.
- 3- Assenza di provvedimenti di decadenza, di rilascio, di annullamento dell'assegnazione di alloggi di E.R.P.
- 4- Assenza di provvedimenti di condanna al rilascio di alloggi pubblici pronunciati dall'Autorità Giudiziaria, negli ultimi due anni, nei confronti del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo.
- 5- Assenza di denunce per occupazione abusive di alloggio pubblico nei confronti del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo.

Nel caso in cui sia stata fatta denuncia di occupazione abusiva potrà essere accolta nuova istanza di assegnazione purché siano decorsi due anni dal momento del rilascio dell'alloggio occupato abusivamente e purché sia stata saldata l'indennità di occupazione relativa, da certificarsi dall'Ente Gestore.

I cittadini stranieri che presentano domanda di alloggio, oltre ai precedenti requisiti, devono essere in possesso del permesso o carta di soggiorno, iscritti nelle liste di collocamento o esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

(Verifica requisiti. Assegnazione)

L'assegnazione ai soggetti individuati come sopra è effettuata con provvedimento dirigenziale, previa verifica ed attestazione da parte dell'Ufficio Politiche della casa della permanenza dei requisiti.

Le assegnazioni provvisorie hanno la durata di anni due a decorrere dalla data del relativo provvedimento. Le assegnazioni provvisorie degli alloggi dovranno rispettare, di norma, lo standard previsto dall'art.13 della

Legge Regionale n.96/96; eventuali deroghe al citato standard, dovranno essere motivate nel provvedimento di assegnazione.

L'assegnatario che rinuncia ad una proposta di assegnazione di un alloggio idoneo **o che non prende possesso entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento**, salvo casi di impossibilità oggettiva debitamente documentata, perde il diritto all'assegnazione e alla permanenza nella graduatoria, nonché alla possibilità di ripresentare domanda per l'assegnazione di un alloggio per almeno 2 anni decorrenti dalla data di rinuncia o scadenza del termine per l'occupazione.

Negli alloggi in via provvisoria, al di fuori degli accrescimenti naturali e del matrimonio, non è ammesso alcun ampliamento del nucleo familiare o ospitalità di terze persone, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'accertamento della contravvenzione al divieto di cui sopra, trasformerà automaticamente l'assegnazione in occupazione senza titolo, con le conseguenze indicate nei successivi paragrafi.

L'ospitalità temporanea di terze persone, anche se autorizzata, non ingenera alcun diritto al subentro.

Entro il termine di scadenza dell'assegnazione, il beneficiario dovrà lasciare libero l'alloggio. In mancanza verrà avviata nei suoi confronti la procedura di rilascio come prevista dall'art.36 della L.R. 96/96.

(Risoluzione anticipata del contratto)

La risoluzione anticipata del contratto, accertata e documentata da parte dell'ufficio **competente**, viene dichiarata con provvedimento dirigenziale nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi stabilmente l'abitazione entro 30 giorni **dal ricevimento del provvedimento di assegnazione;**
- b) occupi l'abitazione in modo saltuario;
- c) abbia ceduto o sublocato l'alloggio;
- d) abbia ampliato il nucleo o dato ospitalità a terze persone senza la preventiva autorizzazione;
- e) sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per avere adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- f) perda i requisiti prescritti per la permanenza;
- g) non provveda regolarmente al pagamento del canone ed oneri dovuti;
- h) produca dichiarazioni non veritiere.

Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE

TABELLA A

Condizioni oggettive disagio ed emergenza abitativa

Situazione di grave disagio abitativo dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1) Abitazione rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole per le cause di cui all'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di dichiarazione di inabilità, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, di procedimento espropriativo o vendita all'asta, di rilascio alloggio di servizio per collocamento in pensione. Il punteggio attribuito è il seguente a condizione che il rilascio

dell'abitazione non sia antecedente di mesi sei **alla data di acquisizione** della domanda al **protocollo generale dell'ente** (per il punteggio si tiene conto della data di esecuzione):

A-1.1 in caso di provvedimento eseguito da oltre due mesi: punti 14

A-1.2 in caso di provvedimento eseguito da meno di due mesi: punti 16

A-1.3 alloggio da rilasciarsi per le causali di cui al punto A-1: punti 20

A-2) Alloggi impropri: comprendente tutte le situazioni alloggiative presso istituti, strutture di appoggio, alberghi, gestite e/o disposte dal servizio pubblico e debitamente certificate; nonché sistemazione, da almeno sei mesi dalla domanda, in locali impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni come baracche, cantine, garage, ecc.:

punti 12

A-3) Alloggio ant igienico (certificato **dalla competente Azienda Sanitaria Locale**), oppure abitazione, con residenza da almeno sei mesi, in alloggio posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi: punti 6

A-4) Alloggio con barriere architettoniche: ovvero alloggi che presentino barriere architettoniche da riferirsi al soggetto che presenti la domanda o altro componente del nucleo familiare oggettivamente e soggettivamente non sanabili: punti 6

A-5) Alloggio sovraffollato: abitazione, con residenza da almeno sei mesi, in alloggio sovraffollato:

- da due a tre persone a vano utile: punti 2

- oltre tre persone a vano utile: punti 4

A-6) Provvedimento di sfratto per cause diverse da quelle di cui al punto A-1: punti 4

I punteggi attribuiti alle condizioni di cui ai punti da A-1 ad A-6 non sono cumulabili fra loro.

Possono essere, invece, cumulati i punteggi relativi alle condizioni sub A-3 e sub A-5.

In presenza di più condizioni viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

TABELLA B Condizioni soggettive disagio economico

La situazione reddituale non dovrà in ogni caso essere superiore al limite di reddito per l'assegnazione previsto dall'art.2 L.R. 96/96 e modifiche:

B-1 reddito complessivo del nucleo familiare non superiore alla linea di povertà relativa annualmente stabilita dall'ISTAT: punti 8

B-2 reddito complessivo del nucleo familiare non superiore alla linea di povertà assoluta annualmente stabilita dall'ISTAT: punti 16

TABELLA C Condizioni soggettive di carattere socio-demografico

C-1) Nucleo familiare con minore/i a carico:

C-1.1) nucleo familiare con 1 minore a carico: punti 2

C-1.2) nucleo familiare con 2 minori a carico: punti 4

C-1.3) nucleo familiare con più di due figli minori a carico, ulteriori 0,5 punti per ogni figlio minore successivo al secondo.

C-2) genitore solo con figlio/i minore/i a carico: punti 8

C-3) nucleo familiare con persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda:

C-3.1) nucleo familiare con 1 ultrasessantenne: punti 2

C-3.2) nucleo familiare con 2 ultrasessantenni: punti 4

C-4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone diversamente abili. Ai fini del presente regolamento si considera persona diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate che comportino:

C-4.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 67% e sino al 100%:

punti 4

C-4.2) invalidità al 100% con accompagnamento o disabilità grave o condizione di invalidità in capo a minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 8

Non sono cumulabili tra di loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione C-4), tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti al medesimo nucleo del richiedente.

In presenza di più condizioni non cumulabili viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

C-5 nucleo familiare costituitosi da non più di quattro anni alla data di presentazione della domanda, e che si trovi in una o più situazioni di cui alla Tabella A, a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età: punti 2

La condizione si estende anche al richiedente che conviva more uxorio con altro adulto come comprovato dalle risultanze anagrafiche.

C-6) nucleo familiare di cittadini emigrati, rientrato definitivamente in Italia che si trovi in una o più situazioni di cui alla Tabella A: punti 8

C-7) residenza nel Comune di CHIETI del richiedente:

C-7.1) richiedente con residenza nel Comune da almeno 3 anni alla data della domanda: punti 2

C-7.2) richiedente con residenza nel Comune dal oltre 3 anni alla data della domanda: punti 4

C-8) Soggetto privo di risorse parentali iscritto alle liste di disoccupazione (senza familiari, con familiari totalmente incapaci o impossibilitati): punti 4

TABELLA D

Area dell'autonomia e del disagio socio-sanitario

D-1) Soggetto con nucleo familiare multiproblematico in carico al Servizio Sociale Professionale su disposizione del Tribunale per i Minorenni (in grave stato di emarginazione e di scadimento psico-fisico certificato e assistito e dai servizi pubblici): punti 6

D-2) Soggetto con nucleo familiare in carico al Servizio Sociale professionale per problematiche socio-economiche (ad es. nuclei presi in carico dal Servizio inclusione sociale o altre situazioni difficili segnalate dal Segretariato sociale): punti 4

Art. 5 – Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa e successivamente alle segnalazioni inoltrate dai Servizi Socio-Sanitari, gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.
2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., l'ufficio esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere".

SCHEDA VALUTAZIONE

NOMINATIVO RICHIEDENTE:
 DATA ESAMINO DOMANDA:
 EMERGENZA ABITATIVA DOVUTA A:

TABELLA A: CONDIZIONI EMERGENZA ABITATIVA

A1.1	A1.2	A 1.3	A2	A3	A4	A5	A6

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO TABELLA A:

PUNTI

TABELLA B: CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE

B1	B2

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO TABELLA B:

PUNTI

TABELLA C: CONDIZIONI SOCIO DEMOGRAFICHE

C1.1	C1.2	C1.3	C2	C3.1	C3.2	C4.1	C4.2	C5	C6	C7.1	C7.2	C8

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO TABELLA C:

PUNTI

TABELLA D: CONDIZIONI SOCIO SANITARIE

D1	D2

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO TABELLA D:

PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO:**CONSIDERAZIONI UFFICIO:**

Firmati all'originale

n. 138

Il Presidente
f.to Aceto

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi: dal 14 al 29 giugno 2016.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 14 giugno 2016



Il Segretario Generale
avv. Celestina Labbadia